

N. 7360/2014 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO**

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 7360/2014 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 353 del 10/01/14, depositata il 16/01/14, pubblicata il 18/02/14, vertente

**TRA**

**LUCA**, rappresentato e difeso dall'avv.

, in virtù di procura in calce all'atto di

appello

**APPELLANTE**

**E**

**ENI DIVISIONE REFINING & MARKETING s.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia notifica dell'atto di citazione in primo grado, dagli avv.ti Tiziana Locorotondo e Francesco Mainetti, con i quali è elett.te dom.ta in Battipaglia, alla via Serroni n. 22/A, presso lo studio dell'avv. Antonella Pierri

**APPELLATA**

**E**

**MICHELE & FRANCESCO s.n.c.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**APPELLATA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza telematica scritta dell'01/12/2020 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.



**MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 07/03/13, Luca conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, la Eni spa Divisione Refining & Marketing, assumendo di aver fatto rifornimento di carburante, in data 17/08/09, per la propria autovettura Nissan Almera tg. presso il distributore Agip di via in e di aver riscontrato subito dopo delle anomalie nell'autovettura in relazione alla carburazione, con malfunzionamento del motore; che, in seguito a specifici controlli, eseguiti dalla ditta specializzata "Real Diesel", era emerso che nel serbatoio era stato introdotto del gasolio misto ad altre sostanze, che avevano danneggiato gli organi di alimentazione, quali iniettori, pompa, filtro gasolio, etc.; che, per la riparazione di tali danni, si era reso necessario provvedere all'immediata pulizia del serbatoio, alla sostituzione del filtro gasolio e degli iniettori, nonché alla revisione della pompa, per un costo complessivo di € 1.800,00, come da fattura n. 53/2010 della predetta ditta "Real Diesel".

L'attore chiedeva, quindi, accertarsi la responsabilità della società convenuta e, per l'effetto, condannarsi la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, nella misura di € 1.800,00, oltre fermo tecnico e degrado commerciale del veicolo, nonché interessi legali e rivalutazione, vinte le spese giudiziali da liquidare in favore del difensore antistatario.

Si costituiva la Eni spa Divisione Refining & Marketing, la quale, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza, per decorso dei termini ex art. 1495 c.c., della pretesa risarcitoria vantata dall'attore; eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, in base al contratto di comodato stipulato con il gestore della pompa di carburante, spettava a quest'ultimo la custodia dell'impianto e delle cisterne, e quindi della buona qualità del carburante erogato; deduceva che la domanda di controparte risultava indimostrata in ordine sia all'*an* che al *quantum*. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'avversa domanda, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della Michele & Francesco s.n.c. al fine di essere da questa manlevata e tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea, vinte le spese giudiziali. Alla prima udienza del 05/06/13 il Giudice di pace autorizzava la chiamata in causa del terzo.

Con comparsa di risposta, depositata il 03/10/13, si costituiva la Michele & Francesco s.n.c., la quale assumeva che unica responsabile dell'approvvigionamento del carburante e della qualità dello stesso era l'Eni spa, che scaricava direttamente nelle cisterne della stazione di servizio di sua proprietà, senza che essa deducente potesse esercitare alcun controllo in ordine alla qualità del carburante; che la pretesa risarcitoria dell'attore era infondata e, comunque, risultava prescritta per decorso del termine di cui all'art. 1495 c.c. Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda,



con vittoria di spese giudiziali, da attribuire al difensore antistatario, e condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

All'udienza del 24/10/13 il dichiarava di voler estendere la propria domanda risarcitoria al terzo chiamato in causa dal convenuto.

Con sentenza n. 353 del 10/01/14, depositata il 16/01/14, pubblicata il 18/02/14, il Giudice di Pace di Eboli dichiarava inammissibile la domanda del per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c., con compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti.

Con citazione notificata il 16/07/14, Luca proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo che, in riforma della stessa, l'Eni spa venisse condannata al risarcimento dei danni richiesti in primo grado, con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuire al difensore antistatario.

Con comparsa di risposta, depositata il 14/01/15, si costituiva l'Eni spa Divisione Refining & Marketing, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza dello stesso nel merito, di cui chiedeva il rigetto; in subordine, chiedeva di essere tenuta indenne e manlevata dalla Michele & Francesco s.n.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Alla prima udienza del 15/01/15 il Giudice autorizzava la rinotifica dell'atto di appello alla Michele & Francesco s.n.c., non essendo andata a buon fine la prima notifica.

Con comparsa di risposta, depositata il 12/06/15, si costituiva la Michele & Francesco s.n.c., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché tardivo e violativo dell'art. 342 c.p.c.; nel merito concludeva per il rigetto dell'appello, reiterando le difese esposte già in primo grado, con vittoria di spese giudiziali e condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall'attore in primo grado.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza telematica scritta dell'01/12/20 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello, formulata dalla Michele & Francesco s.n.c. Invero, la rinotifica dell'atto di appello nei confronti della predetta società, stante la nullità della prima notifica (comunque eseguita nel termine di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c.), ha prodotto effetti retroattivi ex art. 291 c.p.c., rendendo così tempestivo l'appello.

Deve, tuttavia, rilevarsi che l'appello risulta inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nei confronti della Michele & Francesco s.n.c.



Invero, la domanda risarcitoria proposta in primo grado dal [redacted] nei confronti della sola Eni spa, quale produttrice del carburante asseritamente viziato, è stata espressamente estesa dall'attore anche alla società terza chiamata in causa, ossia la Michele & Francesco s.n.c., quale fornitrice del predetto carburante, come si evince dai verbali di udienza del 24/10/13 e del 31/10/13.

In proposito, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nelle cosiddette vendite "a catena" di beni di consumo spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, ai sensi dell'art. 114 d.lgs. n. 206/05, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. n. 18610/17, n. 2115/15, n. 26514/09, n. 11612/05).

Nel caso di specie, quindi, a seguito dell'estensione della domanda risarcitoria al terzo, il [redacted] aveva esperito, in primo grado, l'azione extracontrattuale nei confronti del produttore Eni spa e quella contrattuale nei riguardi del proprio diretto venditore, ossia la Michele & Francesco s.n.c.

Con l'impugnata sentenza il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.

Non è chiaro dalla motivazione se tale statuizione di inammissibilità si riferisca alla sola domanda proposta nei confronti dell'originaria convenuta Eni spa ovvero, più probabilmente, alla domanda risarcitoria proposta sia nei confronti della convenuta che della terza chiamata in causa, avendo entrambe le società appellate eccepito la prescrizione per decorso del termine.

In entrambi i casi, comunque, l'appello risulta inammissibile nei confronti della Michele & Francesco s.n.c., in quanto nello stesso non è stata sollevata alcuna doglianza in relazione alla statuizione di inammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti della predetta società ovvero in relazione all'omessa pronuncia in ordine a tale domanda.

Invero, con l'unico motivo di appello, il [redacted] ha dedotto che il Giudice di pace avrebbe errato nel qualificare come contrattuale l'azione risarcitoria esperita nei confronti dell'Eni spa, con la conseguenza che, dovendo invece inquadrarsi la predetta domanda nell'ambito della responsabilità extracontrattuale del produttore, non avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina in tema di prescrizione dell'azione di garanzia prevista dall'art. 1495 c.c.



Pertanto, se la statuizione di inammissibilità della domanda risarcitoria, di cui all'impugnata sentenza, è stata resa anche nei confronti della Michele & Francesco s.n.c., il avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo di gravame avverso tale statuizione, volto a contestare la rilevata prescrizione dell'azione contrattuale esperita nei confronti della società terza chiamata in causa. Nulla di tutto ciò è, però, ravvisabile nell'atto di appello, in cui il si è soffermato solo ed esclusivamente sull'erronea applicazione dell'art. 1495 c.c. nei confronti dell'Eni spa.

Se, invece, la statuizione di inammissibilità della domanda risarcitoria, di cui all'impugnata sentenza, deve intendersi resa nei soli confronti dell'Eni spa, allora il avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo di appello per omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria contrattuale esperita nei confronti della Michele & Francesco s.n.c.: anche in tal caso, tuttavia, l'appello non contiene alcuna doglianza di siffatto tenore.

D'altra parte, nelle conclusioni dell'atto di appello (nonché all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01/12/20 e nelle comparse e memorie ex art. 190 c.p.c.), il ha reiterato la propria domanda risarcitoria nei confronti della sola Eni spa, senza richiamare anche la domanda estesa in primo grado nei confronti della terza chiamata in causa, salvo poi chiedere (del tutto contraddittoriamente) la condanna di entrambe le appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Per quanto attiene, invece, all'appello proposto nei confronti dell'Eni spa, il relativo motivo di impugnazione è fondato, atteso che del tutto erroneamente il Giudice di Pace ha applicato la disciplina contrattuale di cui all'art. 1495 c.c., dettata in tema di vizi della "res" venduta, all'azione extracontrattuale di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'originaria convenuta Eni spa, in qualità di produttrice del carburante oggetto di causa.

Tuttavia, l'appello va ugualmente rigettato, in quanto il non ha assolto gli oneri probatori gravanti a suo carico.

In proposito, va rammentato che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 206/05 (cd. codice del consumo) - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il



prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. n. 29828/18, n. 13458/13, n. 12665/13).

Nel caso di specie, non è stata fornita la prova del nesso eziologico tra difetto e danno subito, non avendo il                    dimostrato che il carburante acquistato presso il distributore Eni fosse di qualità scadente, in quanto misto ad altre sostanze che avrebbero danneggiato il motore e l'impianto di carburazione della sua autovettura.

Le deposizioni rese in proposito dai testi di parte appellante sono del tutto generiche e inattendibili. Invero, il teste Contaldo Raffaele ha riferito di essersi trovato a bordo dell'autovettura del allorquando questi, in data 17/08/09, si riforniva presso la stazione Agip di Eboli sulla SS 19, e che dopo il rifornimento l'autovettura manifestava anomalie nella carburazione, fino a fermarsi del tutto. Il teste ha poi aggiunto che il giorno stesso l'autovettura veniva portata presso la ditta "Real Diesel" di Eboli, il cui titolare, Rega Alfonso, dopo aver ispezionato il veicolo, constatava che il filtro era sporco.

Tale versione contrasta con quanto riferito dall'altro teste di parte attrice,                    Liberato, fratello dell'appellante, il quale ha invece dichiarato di essersi visto con l'appellante dopo il rifornimento perché "stavamo andando ad Acciaroli". Deve, in proposito, già notarsi che il teste Contaldo non ha operato alcun riferimento al fatto che l'appellante si stesse recando ad Acciaroli.

Il teste                    Liberato ha poi aggiunto di essere stato avvisato telefonicamente dal fratello che l'autovettura di quest'ultimo si era fermata e di essere intervenuto in suo soccorso per rimorchiare l'autovettura fino all'officina del sig. Rega Alfonso.

Ebbene, è altresì del tutto anomalo che il teste Contaldo non abbia fatto il minimo riferimento all'intervento del fratello dell'appellante ed al rimorchio dell'autovettura fino all'officina del Rega.

Il teste Contaldo ha poi riferito che il giorno stesso del rifornimento, ossia il 17/08/09, il Rega appurava la presenza di gasolio "sporco", mentre il teste                    ha riferito che tale anomalia veniva riscontrata dal Rega il giorno successivo, ossia il 18/08/09.

I contrasti, la genericità e le lacune delle predette deposizioni inducono ad escludere che i predetti testi abbiano effettivamente partecipato agli eventi posti a base della domanda proposta dal

E' altresì poco plausibile che l'autovettura in questione sia stata riparata circa 14 mesi dopo i fatti di causa, come si evince dalla fattura n. 53 dell'11/10/10 della ditta "Real Diesel", e che ciò sia stato determinato dalla difficoltà di reperire i necessari pezzi di ricambio, trattandosi di un lasso di tempo del tutto eccessivo rispetto alla non grave entità dei lavori di riparazione.



Sussistono, quindi, fondati dubbi in ordine alla riconducibilità causale delle riscontrate anomalie dell'autovettura proprio al carburante acquistato dall'appellante presso il distributore Agip convenuto in giudizio, anziché ad altre cause. Né è possibile disporre, allo stato, una CTU, non essendovi alcuna garanzia che il gasolio asseritamente conservato dall'appellante corrisponda a quello oggetto di causa.

Pertanto, corretta la motivazione della sentenza impugnata nel senso che precede, l'appello va rigettato nei confronti dell'Eni spa.

La controvertibilità in fatto delle questioni esaminate, desumibile dai contrastanti elementi istruttori acquisiti, giustifica la compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti.

Va, invece, rigettata, attesa la genericità della stessa in ordine all'allegazione dei danni subiti, la domanda di condanna del \_\_\_\_\_ per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel proc. n. 7360/14 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:

1. dichiara inammissibile l'appello proposto da \_\_\_\_\_ Luca nei confronti della Michele & Francesco s.n.c.;
2. corretta la motivazione dell'impugnata sentenza, rigetta l'appello proposto da \_\_\_\_\_ Luca nei confronti della Eni spa Divisione Refining & Marketing;
3. compensa tra tutte le parti le spese giudiziali;
4. rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. nei confronti di \_\_\_\_\_ Luca.

Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Salerno, 17 giugno 2021

Il Giudice  
dott. Cesare Taraschi

